

La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 102 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Marco Carrai, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,

l'attività amministrativa dei comuni, per quanto attiene la disciplina del procedimento amministrativo, trova fondamento nella legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Nel corso dell'anno 2005 la suddetta legge è stata oggetto di profonde modifiche ed integrazioni, apportate principalmente con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha tradotto in disposizioni normative i principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione nell'azione amministrativa.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" prosegue il percorso di riforma della legge n. 241/1990 con l'obiettivo di una sempre maggiore semplificazione e tutela per il cittadino. In particolare l'art. 7 della legge 69/2009 ha modificato, tra l'altro, l'art. 2 della legge 241/1990, introducendo una nuova disciplina in tema di tempi di conclusione del procedimento amministrativo: il comma 2 del novellato art. 2 citato prevede, infatti, che "Nei casi in cui disposizioni di legge [...] non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi [...] devono concludersi nel termine di trenta giorni". L'art. 10 della medesima legge n. 69/2009 nel modificare l'art. 29 della legge n. 241/1990 ha stabilito che "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni [...]" tra le quali rientrano anche le norme in tema di termini di conclusione del procedimento.

Dal sopra evidenziato quadro normativo emerge che anche per gli enti locali vige il principio generale che fissa in trenta giorni, salve le eccezioni previste dalla legge, il termine di conclusione del procedimento amministrativo. Per i procedimenti che non è possibile concludere nel termine di trenta giorni la più volte richiamata legge n. 69/2009 prevede che gli enti locali:

- possono individuare termini di conclusione del procedimento non superiori a novanta giorni;
- possono individuare casi in cui, "tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza [...]. I termini [...] non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione".

Si ritiene necessario, alla luce delle innovazioni introdotte dalla normativa sopra richiamata, approvare un Regolamento che disciplini l'attività e i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Padova con particolare riferimento all'avvio, ai casi di sospensione ed interruzione, ai termini di conclusione del procedimento stesso. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di approvare, con proprio provvedimento – su istruttoria e indicazione dei singoli Settori/Unità di Progetto, ciascuno per quanto di competenza e con il coordinamento della Segreteria Generale – un'apposita tabella che indichi i termini, non superiori a novanta o, nei casi stabiliti dalla legge (cfr. paragrafo precedente), centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti del Comune che non possono concludersi nel termine di trenta giorni. La predetta tabella sarà aggiornata, quando ve ne sia la necessità con riferimento all'evoluzione normativa e/o al monitoraggio dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del Segretario generale e/o dei Dirigenti comunali.

Ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 10 maggio 1993 "Approvazione del disciplinare di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza comunale, al responsabile del procedimento, ai soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento e ai termini di conclusione";

Udita la suesposta relazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi", dando atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che alla Giunta Comunale è demandato il compito di approvare, con proprio provvedimento – su istruttoria ed indicazione dei singoli Settori/Unità di Progetto, ciascuno per quanto di competenza e con il coordinamento della Segreteria Generale - un'apposita tabella che indichi i termini non superiori a novanta o, nei casi stabiliti dalla legge, centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti del Comune che non possono concludersi nel termine di trenta giorni. La predetta tabella sarà aggiornata, quando ve ne sia la necessità con riferimento all'evoluzione normativa e/o al monitoraggio dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti, con provvedimento della Giunta comunale, su proposta del Segretario generale e/o dei dirigenti comunali;
3. di stabilire che il Disciplinare di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza comunale, al responsabile del procedimento, ai soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento e ai termini di conclusione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 10 maggio 1993, è abrogato per le parti incompatibili con la normativa sopravvenuta e/o con il Regolamento che con il presente atto si approva;
4. i competenti Capi Settore provvederanno all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

29/06/2010

Il Capo Settore
Fiorella Schiavon

- 2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

29/06/2010

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

- 3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

29/06/2010

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Salmaso, Cavatton e Mazzetto.

Esce il Consigliere Giorgetti - presenti n.33 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 33

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. 3 (Littamè, Venuleo, Mazzetto.)

Non votanti n. 1 (Foresta)

Astenuti n. 6 (Salmaso, Cruciato, Marin, Bordin, Cavatton, Cavalla)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 16/07/2010 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 30/07/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 26/07/2010.

p. IL CAPO SETTORE OO.II.AA.GG.
Il Funzionario incaricato di P.O.
Silvia Greguolo
